

ALLEGATO 7 VAL PADANA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA

7A CREMONA

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	8
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	30
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età, è consentita agli iscritti agli ATC per la stagione venatoria 2025/2026 **dal 23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono

consentiti dall'apertura generale fino alla data di chiusura effettiva della caccia alla lepre.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i., con l'ulteriore divieto di allenamento e addestramento anche nei mesi di gennaio e febbraio.

È comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono con apposita deliberazione l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione della fauna stanziale, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, dal 01.01.2026 in tutti gli ATC la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua in presenza di acqua, di seguito elencati:

Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2025;

- Canali e rogge:
- Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova) - Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Dall'1 al 31.01.2026, in tutti gli ATC, è possibile esercitare la caccia a pieno campo per il solo appostamento

temporaneo ai Corvidi, nonché per la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate. Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda.

Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

7B MANTOVA

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	15
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	30

VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto
--	--------------

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età, è consentita agli iscritti agli ATC per la stagione venatoria 2025/2026 **dal 23.08.2025 al 18.09.2025 compreso**, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino al 31.12.25, fatta eccezione per i cani da seguita, per i quali tali attività sono consentite fino alla data di chiusura effettiva della caccia alla lepre. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche all'attività di addestramento e allenamento cani nelle ZPS, fatto salvo che la medesima, prima dell'inizio della stagione venatoria, può essere svolta nel periodo dal 01.09.2025 al 18.09.2025 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

È comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono con apposita deliberazione l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione della fauna stanziale, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

È vietata la caccia vagante in movimento, sia alla fauna stanziale che migratoria, in più di tre persone.

Dal **01.01.2026** la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero. Tale disposizione è valevole anche per le zone ZPS.

Dal **01.01.2026**, la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate è consentita a pieno campo in tutti gli ATC.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda; gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale; in tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nella forma di caccia da appostamento fisso, fatto salvo quanto previsto dall'art.

43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93.

4. CACCIA NEI SITI NATURA 2000

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia, la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo **dal 21.09.2025 al 31.12.2025**, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta.